

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Modificato secondo le indicazioni del Senato Accademico (21/03/2000); approvato dal Consiglio del Dipartimento di Fisica (29/03/2000); quindi emanato con D.R. n.671 del 4 aprile 2000.

Modificato (art. 10) **per D.R. n. 2759 del 21.12.04** [G.U. n.3 del 05.01.05]

Modificato (articoli 5 e 9) **per D.R. n. 734 del 30 marzo 2005**

Modificato (art. 9) - **seduta 16/2/09 Consiglio Dip.** [Verbale approvato 18/3/09]

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di operatività del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Dipartimento di Fisica dell'Università di Perugia, costituito con Decreto Rettorale n. 979 del 30.10.1982, avente sede in via Pascoli - Perugia.

Art. 2 - Funzioni del Dipartimento di Fisica

Il Dipartimento di Fisica entro le sue competenze :

- a) promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica in Fisica che si svolgono nell'Università di Perugia e predispone annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati delle stesse;
- b) promuove l'istituzione dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di studio di area Fisica;
- c) collabora con i corsi di studio preposti all'attività didattica;
- d) formula proposte ed esprime pareri sulla assegnazione e sulla copertura dei posti di ruolo del personale docente per le aree scientifiche di propria competenza;
- e) delibera sulle domande di afferenza dei Professori e dei Ricercatori e ne dà comunicazione agli organi di competenza;
- f) favorisce e coordina l'impiego dei dottorandi del Dipartimento per attività didattica integrativa facoltativa;
- g) formula criteri per le richieste di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per specifiche funzioni;
- h) delibera sulla costituzione di sezioni interne;
- i) gestisce le risorse finanziarie disponibili e formula, ove necessario, richieste di finanziamento aggiuntivo;
- j) stipula convenzioni, contratti e atti negoziali con Istituzioni ed Enti pubblici e privati nei limiti e secondo le modalità previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
- k) redige ed approva annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- l) redige ed approva il suo regolamento interno;
- m) collabora con gli enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento

- per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per la educazione permanente non finalizzata al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge;
- n) può istituire meccanismi di valutazione esterna della propria attività e del proprio funzionamento;
 - o) definisce le modalità di utilizzo del personale tecnico-amministrativo;
 - p) promuove, coordina ed eventualmente finanzia, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale che ne fa parte;
 - q) favorisce la collocazione professionale dei laureati e dei dottori di ricerca in Fisica;
 - r) coordina l'assegnazione di compiti didattici dei docenti afferenti ai vari Corsi di Studio;
 - s) determina gli apporti di ricercatori e di personale nella realizzazione dei rapporti con le Istituzioni e le realtà sociali e produttive;
 - t) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 3 - Composizione del Dipartimento

Fanno parte del Dipartimento di Fisica i Professori di ruolo e fuori ruolo, i Ricercatori ed il personale non docente individuati dal D.R. n. 979 del 30.10.82 istitutivo del Dipartimento e successive modifiche e, infine, gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca attivati presso il Dipartimento.

TITOLO II

COSTITUZIONE E FUNZIONE DEGLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 4 - Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento: il Consiglio, il Direttore, la Giunta.

Art. 5 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione

1. Il Consiglio è composto:

- a) da tutti i Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso il Dipartimento, pari al 15% della componente di cui al punto a), eletta a maggioranza dalla relativa componente con voto a scrutinio segreto.
- c) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca attivati presso il Dipartimento, pari al 10% della componente di cui al punto a), eletta a maggioranza dalla relativa componente con voto a scrutinio segreto;
- d) una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca afferente al Dipartimento, pari al 10% dei componenti di cui al punto a) eletta dalla relativa componente, con voto segreto e limitato a una preferenza.

2. Il Segretario amministrativo partecipa con voto consultivo.

3. I rappresentanti delle componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica tre anni solari. Sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento - Competenze

Spettano esclusivamente al Consiglio senza possibilità di delega, le delibere concernenti le materie ad esso riservate dalla legge, dall'art. 35 dello Statuto (riportate nell'art. 2 Titolo I di questo regolamento) e dall'art.8, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

In particolare sono compiti del Consiglio:

- a) predisporre annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati ricerche svolte;**
- b) approvare annualmente, entro le rispettive date fissate dal Regolamento amministrativo, il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo;**
- c) approvare l'istituzione dei dottorati di ricerca;**
- d) fornire pareri ed esprimere proposte per la copertura dei corsi e l'assegnazione dei Ricercatori e dottorandi ai vari corsi di studio;**
- e) formulare proposte ed esprimere pareri nell'ambito delle aree scientifiche di propria competenza, sull'assegnazione e sulla copertura di posti di ruolo del personale docente;**
- f) nominare i rappresentanti del Dipartimento in altri organismi;**
- g) deliberare in ordine all'afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori;**
- h) approvare la stipula di convenzioni, contratti e atti negoziali;**
- i) approvare e modificare il regolamento interno deliberando a maggioranza assoluta;**
- j) formulare richieste di assegnazione di personale;**
- k) promuovere l'aggiornamento professionale del personale;**
- l) delegare particolari funzioni, che non siano di propria assoluta competenza, alla Giunta deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri.**

Art. 7 - Il Consiglio di Dipartimento - Funzionamento

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio almeno ogni due mesi ed in particolare:

- a) entro la data stabilita dal Regolamento amministrativo, per approvare il Bilancio preventivo;**
- b) entro la data stabilita dal Regolamento amministrativo per approvare il Conto consuntivo.**

Inoltre il Consiglio è convocato dal Direttore ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Infine il Direttore è tenuto alla convocazione del Consiglio quando almeno un quinto dei membri oppure la Giunta ne faccia richiesta motivata.

- 1. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza prevista dallo Statuto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.**
- 2. Per l'approvazione dei bilanci, per l'istituzione di Sezioni, per l'approvazione e per la modifica del Regolamento interno, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.**
- 3. Per particolari delibere la composizione del Consiglio è ridotta come previsto dall'art.85 del D.P.R. 382/80. In particolare, le chiamate e le altre questioni attinenti alle**

persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento in composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze e discussioni generali sulla pianta organica del Dipartimento, spettano al Consiglio nella sua composizione più allargata.

4. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche tranne quando si tratti di discutere o deliberare su argomenti che riguardino singole persone.

5. Il Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio è il Segretario amministrativo. Il Segretario amministrativo può designare al Direttore, tra il personale del Dipartimento, l'incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

6. Il verbale del Consiglio è pubblico; esso viene conservato negli archivi, inviato in copia al Rettore, reso pubblico su apposita pagina web del Dipartimento di Fisica, ed affisso nella bacheca del Dipartimento. Viene inviato anche al Direttore Amministrativo, ai Presidi e ai Presidenti di Consiglio di Corso di Studio interessati, quando le delibere assunte prevedano azioni da parte delle suddette Autorità accademiche. Esso è reso disponibile agli interessati su richiesta.

Art. 8 - Settori Disciplinari del Dipartimento

Il Dipartimento svolge le proprie attività di ricerca nei seguenti settori disciplinari:

- a) Fisica matematica (A03X)
- b) Fisica Generale (B01A)
- c) Fisica (B01B)
- d) Didattica e Storia della Fisica (B01C)
- e) Fisica Teorica (B02A)
- f) Metodi Matematici della Fisica (B02B)
- g) Struttura della Materia (B03X)
- h) Fisica Nucleare e subnucleare (B04X)
- i) Astronomia ed Astrofisica (B05X)

Art. 9 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, da 2 Professori Ordinari o Straordinari, da 2 Professori Associati, da 2 Ricercatori, da 1 Dottorando, **da 1 Assegnista** e da 1 rappresentante del Personale T.-A. che siano già membri del Consiglio, dal Segretario Amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. **Fanno inoltre parte della Giunta, con ruolo consultivo senza diritto di voto, i Direttori o Coordinatori di Enti che abbiano stipulato Convenzioni-quadro con il Dipartimento, i membri del Consiglio di Dipartimento che facciano parte del Senato accademico e/o del Consiglio di Amministrazione dell' Università.**

2. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e delibera su ogni materia ad essa delegata dal Consiglio.

3. La Giunta ripartisce nel suo interno compiti e funzioni e si riunisce quando il Direttore o quattro dei suoi membri lo richiedano. Per le riunioni di Giunta e le relative decisioni valgono le regole previste dall'art. 75 dello Statuto per gli Organi Collegiali.

4. Il Direttore può rimettere al Consiglio decisioni della Giunta, chiamandolo a pronunciarsi sull'argomento. La delibera del Consiglio è prevalente.

5. Delle riunioni di Giunta viene redatto un verbale, a cura del segretario designato, che rimane a disposizione dei membri del Consiglio e viene reso pubblico su apposita pagina web del Dipartimento di Fisica.

6. I componenti della Giunta non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 10 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio fra i professori ordinari e straordinari in regime di tempo pieno e nominato dal Rettore; dura in carica **quattro anni solari [*modifica emanata con DR n. 2759 del 21.12.04 - GU n. 3 del 05.01.2005*] e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.**

2. Il Direttore:

- a) ha la rappresentanza del Dipartimento;**
- b) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;**
- c) cura l'esecuzione dei relativi deliberati;**
- d) è responsabile sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;**
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.**

3. In particolare, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, provvede a:

- tenere i rapporti con gli Organi accademici;**
- predisporre l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;**
- formulare criteri per l'utilizzazione di aule e attrezzature didattiche e fornitura di collaborazione del personale per l'attività didattica;**
- formulare richieste di assegnazione di personale;**
- promuovere e coordinare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;**
- proporre l'organizzazione eventuale di centri e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti o Istituti italiani o stranieri, con il CNR o con altri Enti scientifici, nonché predisporre i necessari strumenti organizzativi ed eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;**
- predisporre entro le date fissate dal Regolamento amministrativo il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo;**
- ordinare strumenti materiali e quanto serve per il buon funzionamento del Dipartimento;**
- formulare proposte sulla utilizzazione delle risorse umane, finanziarie logistiche e strumentali destinate alla ricerca scientifica.**

4. Le decisioni del Direttore, sentita la Giunta, divengono immediatamente esecutive. Esse vengono comunque portate a conoscenza del Consiglio per la ratifica, ove necessario, nella prima seduta utile.

5. La Giunta può bloccare, a maggioranza assoluta, l'esecuzione di decisioni del Direttore chiamando il Consiglio a pronunciarsi.

6. Il Direttore designa un Vicedirettore, docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 11 - Assemblea del Dipartimento

Viene costituita l'Assemblea del Dipartimento, avente carattere consultivo, di cui fanno parte tutte le componenti del Dipartimento. L'Assemblea viene convocata dal Direttore quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta della Giunta o del Consiglio, per la

Art. 12 - Modalità di elezione del Direttore e delle componenti elettive

1. Il Consiglio di Dipartimento fissa la data delle elezioni nell'intervallo fra sei mesi e due mesi precedenti la scadenza del mandato del Direttore e della Giunta e designa una commissione elettorale di quattro membri del Dipartimento, presieduta dal professore più anziano in ruolo, per organizzare le elezioni per il rinnovo degli Organi dipartimentali: il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Le elezioni del Direttore e delle componenti elettive della Giunta e del Consiglio sono valide, se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Il Direttore viene eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, ed a maggioranza semplice nella votazione successiva. In caso di parità di voti viene effettuato un ballottaggio.
4. Le elezioni della Giunta dovranno seguire quelle del Direttore ed avranno luogo a scrutinio segreto e con voto limitato. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo se docente e il candidato di livello più alto se tecnico-amministrativo, in subordine il più anziano di ruolo, e in ulteriore subordine il più anziano d'età.
5. La mancata elezione di rappresentanti di una o più componenti non pregiudicano la regolare costituzione degli Organi elettivi purchè il numero di membri eletti e di diritto non sia inferiore alla metà più uno dei componenti stabiliti dal Regolamento.

Art. 13 - Casi di dimissioni del Direttore e di sostituzione di membri degli organi dipartimentali:

1. Quando si renda necessario (per dimissioni o altre cause) il Direttore curerà il rinnovo anche di un solo membro elettivo della Giunta o del Consiglio.
2. Nel caso di volontarie dimissioni del Direttore, o di perdita di un requisito di eleggibilità, il Rettore provvede entro un mese a convocare il Consiglio per la sola elezione del Direttore entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione della cessazione.

Art. 14 - Segretario Amministrativo

1. Il Segretario amministrativo viene nominato dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo, sentito il Direttore del Dipartimento.
2. Il Segretario amministrativo coordina l'attività amministrativa e risponde del suo Operato al Consiglio di Dipartimento e per quanto di rispettiva competenza al Direttore di Dipartimento ed al Direttore Amministrativo.
3. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento partecipa il Segretario Amministrativo, quale segretario verbalizzante.

Art. 15 - Personale tecnico-amministrativo del Dipartimento

1. Il personale delle aree funzionali tecnico-scientifiche in servizio presso il Dipartimento fa parte dell'organico dello stesso. Spetta al Consiglio del Dipartimento deliberare sulle opportune variazioni dell'organico, in conformità alla disciplina legale e regolamentare e promuovere la copertura dei posti vacanti, secondo le procedure vigenti.
2. Al Dipartimento è assegnato funzionalmente il restante personale necessario.

3. Spetta al Consiglio di Dipartimento definire, attraverso criteri oggettivi, le modalità generali di utilizzo del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento stesso, favorendo la partecipazione professionale dei singoli. Ad esso spetta inoltre deliberare in ordine alle proposte dei Consigli di Corso di Studio per la utilizzazione del personale tecnico-amministrativo di cui all'art.27, comma 3 dello Statuto.

Art. 16 - Sezioni del Dipartimento

1. Sulla istituzione di Sezioni previste dall'art.33, comma 3 dello Statuto, delibera il Consiglio, ricevuta la proposta del Direttore. Con la stessa delibera il Consiglio nomina il Coordinatore scientifico di ciascuna sezione ed assegna il personale e la necessaria attrezzatura di supporto.

2. Per l'esecuzione di speciali programmi di ricerca il Consiglio può istituire Sezioni a durata definita, con la delibera prevista dall'art.85, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 e dall'art.35, comma 1, lettera a) dello Statuto e presa a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Ultima versione del Regolamento: come da Verbale approvato nella seduta del Consiglio Dipart. del 18 marzo 2009